

## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) MUNARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LUCIANO MARIA GIUSEPPE MUNARI

Seduta del 14/04/2021

### FATTO

La parte ricorrente ha affermato di essere titolare di n. 2 BFP ordinari della serie O/Q/P; di aver chiesto il rimborso dei titoli *“decorso l'ultimo bimestre del trentesimo anno dalla sottoscrizione”* dei buoni; di ritenere non soddisfacente la liquidazione ottenuta (pari a € 27.929,73), in quanto inferiore alla somma legittimamente attesa in base a quanto previsto dalla tabella riprodotta a tergo dei titoli; di rilevare che i timbri modificativi dei tassi di rendimento nulla dispongono in ordine al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, per il quale – come da consolidato orientamento ABF – deve quindi trovare applicazione quanto previsto sul retro dei titoli (*“Lire 1.777.400 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione”*); di aver diritto, dunque, a un rimborso in applicazione dei rendimenti dell'originaria serie O per gli anni dal ventunesimo al trentesimo, per un importo di € 75.961,43 per ciascun buono.

Pertanto, la parte ricorrente chiede all'ABF di accertare il proprio diritto a farsi corrispondere i rendimenti propri della serie “O”, originariamente riportate nel retro dei titoli, per gli anni dal 21° al 30°, e conseguentemente, l'importo ancora dovuto complessivo di euro 96.063,34.

La parte resistente, nelle controdeduzioni, ha affermato che il ricorso è inammissibile, in quanto afferente a fatti controversi relativi a un ambito ultroneo alla competenza per materia dell'Arbitro (il risparmio postale non rientra nell'ambito di competenza per materia



dell'ABF, posto che la materia è interamente disciplinata da norme di carattere speciale); che il ricorso è irricevibile in quanto relativo a fatti controversi antecedenti al 1° gennaio 2009; che il ricorso è infondato, in quanto il DM 13/06/1986, istitutivo di una nuova serie di buoni postali, identificata con la lettera Q, prevede che sui moduli dei buoni della serie "P" venga apposto – oltre al timbro sulla parte anteriore, con la dicitura "serie Q/P" – un timbro sulla parte posteriore recante la misura dei "nuovi tassi", ovverosia dei tassi della nuova serie Q; che ai sensi dell'art. 5 del DM 1986, con l'apposizione dei suddetti timbri, i moduli dei buoni della serie "P" sono giuridicamente "*a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria [Q]*", quindi, rimborsabili alle condizioni economiche previste dal DM 1986 per la serie "Q"; che alla scadenza dei buoni, è stato correttamente offerto al titolare esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del DM ed indicato nelle tabelle allegate a detto DM 1986. In particolare, è stato riconosciuto alla parte ricorrente l'importo calcolato ai tassi indicati dal DM 1986, sino al 20° anno, con interessi composti e, per il periodo dal 21° al 30° anno, interessi semplici sull'importo maturato al termine del 20° anno; che il MEF ha espresso un orientamento assolutamente contrario all'ipotesi che a un medesimo buono possano trovare applicazione interessi calcolati con riferimento a due serie diverse; che l'appartenenza del buono sottoscritto alla serie Q era perfettamente conoscibile sin dal momento della sottoscrizione.

Pertanto la parte resistente chiede al Collegio, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso, perché concernente materia sottratta all'ambito di competenza dell'ABF; di dichiarare la non ricevibilità del ricorso, perché relativo a comportamenti precedenti il 1° gennaio 2009; nel merito, di rigettare tutte le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto.

Parte ricorrente, in sede di repliche, ha affermato che le eccezioni pregiudiziali di incompetenza risultano inconferenti e collidono con l'orientamento ormai consolidato dell'ABF in materia; nel merito, che le eccezioni dell'intermediario sono infondate in quanto contrarie all'interpretazione consolidata della normativa di riferimento secondo gli orientamenti arbitrali e giurisprudenziali di merito.

## DIRITTO

La controversia sottoposta al Collegio verte sulla richiesta di parte ricorrente del riconoscimento degli interessi nella misura indicata sul retro dei titoli per il periodo compreso tra il 21° e il 30°.

Occorre premettere che il Collegio ritiene la propria competenza ad emettere decisione in merito, a nulla rilevando che i buoni in discorso sarebbero stati emessi in data antecedente al 1/1/2009, come eccepito dall'intermediario. Quanto a tale eccezione, infatti, non si può fare a meno di richiamare la costante interpretazione secondo la quale, a prescindere da quando siano sorti, nel caso di rapporti di durata occorre avere riguardo al *petitum* per verificare se esso si fonda su vizi genetici del rapporto stesso oppure su una divergenza riguardante gli effetti del negozio giuridico posto in essere (Collegio di coordinamento, decisione n. 5673/2013). Nella fattispecie in esame l'oggetto della controversia è relativo alla domanda di rimborso di 2 buoni fruttiferi, emessi nel 1988, con effetti definitivi solo allo spirare dei termini prescrizionali che li riguardano, da cui deriva l'attualità della pretesa, con conseguente radicarsi della competenza temporale dell'ABF (Cfr. Collegio di Napoli, decisioni nn. 346/2011, 1394/2012, Collegio di Torino, decisione n. 7133/2020).

Anche l'eccezione di incompetenza dell'ABF *ratione materiae* non può essere accolta. Come infatti ha stabilito il Collegio di Coordinamento con la decisione n. 5673/2013: "E'



vero che la Sez. I, par. 4 del provvedimento da ultimo menzionato, così come già l'art. 1, comma 1, lett. a), della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, escludono fra le "controversie" sottoponibili all'ABF quelle attinenti a fattispecie "non assoggettate al titolo VI del TUB ai sensi dell'articolo 23, comma 4, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)", fra cui il "collocamento di prodotti finanziari". Sennonché, l'articolo 1, comma 1, lettera u), del T.U.F. definisce "prodotti finanziari" per gli effetti di tale decreto <<gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari>>; e precisa al comma successivo che "per strumenti finanziari si intendono: a) valori mobiliari; b) strumenti del mercato monetario; c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio; d) contratti di opzione [...]". Raccordando le fattispecie in gioco, nelle "Disposizioni della Banca d'Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del 29.7.09", Sez. 1, punto 1.1 (e v. anche il punto 3), si conclude che "la disciplina di cui al presente provvedimento si applica, quindi, oltre che ai depositi, anche ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario (cfr. art. 1, comma 1 ter, T.U.F.)", in sostanza negando ai BPF la qualifica di "strumenti finanziari", e in via derivata di "prodotti finanziari" suscettibili di "collocamento" ai fini dell'applicazione del T.U.F., per il fatto di essere incredibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati (elemento confermato dallo stesso D.M. Economia del 6.10.2004, che pure aveva inteso qualificarli come "prodotti finanziari"). Sulla base di questi ultimi dati normativi, si giustifica che stabilmente i Collegi dell'ABF (v., ex multis, Coll. Milano, n. 719/2011, n. 315/2011; Coll. Roma, n. 1846/2011; Coll. Napoli, n. 1868/2012 e n. 2454/2012) abbiano disatteso l'eccezione di incompetenza *ratione materiae* sollevata dall'intermediario, e tale soluzione non può che trovare piena e definitiva adesione da parte del Collegio di Coordinamento".

Nel merito della controversia, il Collegio constata che la parte ricorrente è titolare, con p.f.r., di due buoni fruttiferi di 5.000.000 di lire ciascuno, emessi l'8/6/1988. I buoni fruttiferi sono stati versati in atti in copia fronte-retro. I buoni, originariamente della serie "O", riportano i timbri e i segni di una doppia variazione di serie (da "O" a "O/P" a "Q/P") e dei tassi (che non contengono indicazioni per il periodo successivo al 20° anno).

La parte ricorrente domanda l'applicazione dei rendimenti originariamente previsti dalla tabella apposta a tergo dei titoli dedotti in controversia per il periodo dal 21° al 30° anno di fruttuosità, con espresso riferimento ai rendimenti indicati in valore assoluto per Lire ("Lire 1.777.400 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione").

Per quanto attiene alle contestazioni relative al periodo dal 21° al 30° anno di fruttuosità dei BFP afferenti alla serie Q/P, secondo il consolidato orientamento dei Collegi ABF, poiché i timbri modificativi non contengono indicazioni sui rendimenti previsti per il periodo in questione, il ricorrente ha titolo all'applicazione dei rendimenti originariamente previsti.

Sul punto il Collegio ricorda che la recente decisione del Collegio di Coordinamento, n. 6142 del 03/04/2020, su analoga domanda riferita a un buono della serie "Q/P", ha quantificato l'importo da riconoscere alla parte ricorrente applicando i rendimenti espressi in valore assoluto sul retro titolo per il periodo dal 21° al 30° anno, fatta salva la ritenuta fiscale.

**P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario rimborsi i titoli di parte ricorrente provvedendo alla liquidazione degli interessi ai sensi di cui**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**in motivazione; il tutto nei limiti della somma complessivamente richiesta da parte ricorrente.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA